

COMUNE DI PONTE NIZZA (PV)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso del 2016 e 2017 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, ulteriormente disciplinata dalla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), come integrati dai commi 785-790 e, 874 e 886 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio *costituzionale* coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- 3. di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- 4. di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore al Bilancio, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

L'art. 1 comma 887 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto l'emanazione entro il 30.04.2018 di un decreto con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze semplificherà maggiormente il DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, mediante la modifica del principio relativo alla programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e

patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2018	€ 1.933.953,00	€ 2.156.484,30	€ 2.093.160,45
Esercizio 2019	€ 1.399.926,00		
Esercizio 2020	€ 1.399.926,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2018-2020, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che, l'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 e 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, con esclusione della TARI e dell'Imposta di soggiorno, giusta la deroga intervenuta ad opera del D.L. 50/2017. Il medesimo comma prevede inoltre che, per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. La politica tariffaria non può che risentire, pertanto, di tale vincolo: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) la politica relativa alle previsioni di spesa è stata attuata in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi.

3) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con imputazione alle manutenzioni straordinarie per un importo pari ad € 23.590,00.

4) politica di indebitamento: il Comune di Ponte Nizza non ha previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

Comune di Ponte Nizza									
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2018-2019-2020)					Allegato n.9 - Bilancio di previsione				
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	75.374,85	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 33/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	721.416,53	562.623,00	559.123,00	559.123,00	Totale 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	709.003,10	654.648,00 0,00	635.115,00 0,00	632.374,00 0,00
Totale 2 - Trasferimenti correnti	16.160,40	12.100,00	12.100,00	12.100,00					
Totale 3 - Entrate Extratributarie	190.711,07	141.323,00	120.703,00	120.703,00					
Totale 4 - Entrate in conto capitale	530.695,30	521.907,00	12.000,00	12.000,00	Totale 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	602.179,21	521.907,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
Totale 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	1.458.983,30	1.237.953,00	703.926,00	703.926,00	Totale spese finali	1.311.182,31	1.176.556,00	647.115,00	644.374,00
Totale 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 33/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	61.397,00	61.397,00 0,00	56.811,00 0,00	59.552,00 0,00
Totale 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Totale 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	447.501,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	Totale 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	470.581,14	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Totale titoli	2.156.484,30	1.933.953,00	1.399.926,00	1.399.926,00	Totale titoli	2.093.160,45	1.933.953,00	1.399.926,00	1.399.926,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.231.859,15	1.933.953,00	1.399.926,00	1.399.926,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.093.160,45	1.933.953,00	1.399.926,00	1.399.926,00
Fondo di cassa finale presunto	138.698,70								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	75.374,85			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	716.046,00 0,00	691.926,00 0,00	691.926,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		654.649,00	635.115,00	632.374,00
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			4.546,00	4.977,00	5.563,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		61.397,00	56.811,00	59.552,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3):

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	521.907,00	12.000,00	12.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	521.907,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Come per il 2016 e 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta di soggiorno, come recentemente stabilito dal D.L. 50/2017. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Inoltre, come chiarito anche da alcune diversi sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione di regimi agevolativi.

Dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 2016 l'impianto normativo di riferimento per il 2018 risulta stabile, con l'unica vera novità dello sblocco in materia di istituzione dell'imposta di soggiorno.

Si rileva inoltre che il recente art. 11 del DL n. 50/2017 ha introdotto il meccanismo della definizione agevolata delle controversie tributarie (condono fiscale).

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016-2018 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.). Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011; Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013; legge 28 dicembre 2015, n. 208		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	178.090,42		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	198.500,00	198.500,00	198.500,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>La previsione è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell'Ente, della normativa vigente e del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata. La previsione del 2017 tiene conto delle riscossioni riferibili all'anno precedente e comunque quelle che si prevede di riscuotere entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto 2016 ed al netto della</i>		

1

Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

	perdita di gettito derivante dall'esenzione dei terreni agricoli. Le previsioni del 2018 e 2019 sono formulate per un importo non superiore di quanto stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, riproporzionato alle aliquote in vigore dal 2015 ed al netto della perdita di gettito derivante dall'esenzione dei terreni agricoli.							
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non vi sono effetti in quanto il DDL di stabilità 2017 prevede per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI.							
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014 (che aveva stabilito il criterio altimetrico), e del D.L. 4/2015 (che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio). Inoltre, vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL 201/2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1-9bis dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015 (relative all'individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015). È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado. Queste abitazioni saranno nel 2017 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l'assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile. L'esiguità dei casi rientranti nella suddetta fattispecie è irrilevante ai fini della previsione di entrata.							
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento								
Note alla previsione	La previsione per le annualità 2018-2019, supposta con lo stesso criterio utilizzato per l'anno 2017 tiene altresì conto del recupero del gettito evaso che sarà oggetto di accertamento nel corso del 2016.							
Aliquote IMU 2017/2018	Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2017 sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima del gettito: <table><tr><td>Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.</td><td>4 (quattro) per mille</td></tr><tr><td>Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili</td><td>7,6 per mille</td></tr><tr><td>Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D</td><td>7,6per mille, di cui 7,6 (sette virgola sei) per mille riservato esclusivamente allo Stato</td></tr></table>		Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.	4 (quattro) per mille	Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille	Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6per mille, di cui 7,6 (sette virgola sei) per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss. mm. ii.	4 (quattro) per mille							
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille							
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6per mille, di cui 7,6 (sette virgola sei) per mille riservato esclusivamente allo Stato							

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
--	--

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	35.946,58		
Gettito previsto nel triennio	2018	2018	2020
	35.851,00	35.851,00	35.851,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	La previsione del 2017, tiene conto delle riscossioni riferibili all'anno precedente o comunque quelle che si prevede di riscuotere entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto 2015, per un importo non superiore di quanto stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, riproporzionato alle aliquote in vigore dal 2015 ed al netto della prevista abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9) e della quota di competenza dell'inquilino, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non vi sono effetti in quanto il DDL di stabilità 2017 prevede per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	E' stata prevista l'abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall'inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche all'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato e' prevista una riduzione dell'aliquota Tasi del 25%.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non sono previste disposizioni regolamentari che riducono il gettito stimato		
Note alla previsione	La previsione per le annualità 2018-2019 è supposta con lo stesso criterio utilizzato per l'anno 2076		
Aliquote TASI 2017/2019	Di seguito il riepilogo delle aliquote TASI 2017 sulle quali a legislazione vigente è calcolata la stima del gettito:		
	Aliquota per tutti gli altri fabbricati diversi da abitazione principale	1,00 (uno) per mille	
	Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 (uno) per mille	
	Aliquota per le aree edificabili	1,00 (uno) per mille	

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	137.747,00		
Gettito previsto nel triennio	2018	2018	2020
	137.200,00	137.200,00	137.200,00
Determinazione del gettito	La TARI è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.		

	La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 e art. 1 comma 683 legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione. Le tariffe articolate in fasce di utenze domestiche e in fasce di utenze non domestiche, sono composte da: - una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; - una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Sulla Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il costo totale del servizio è pari a € 137.200,00. Poiché la TARI è accertata per competenza secondo le liste di carico, in quanto la scadenza della riscossione del tributo è prevista entro i termini del rendiconto, è previsto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità per un importo pari al 100% della media del non riscosso degli ultimi cinque anni come dimostrato nel prospetto della presente nota integrativa.
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti
.....	

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	51.000,00 il criterio utilizzato per l'accertamento dell'addizionale IRPEF è la competenza		
Gettito previsto nel triennio	2018	2018	2020
	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Non sono state introdotte modifiche legislative rispetto al 2015		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria il DDL di stabilità 2017 ha sospeso l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della TARI.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti		
.....	Tale imposta è stata istituita dal D.Lg. 28 settembre 1998 n. 360 e colpisce tutti i redditi soggetti ad IRPEF. L'aliquota è determinata allo 0,4%, per un gettito complessivo previsto di € 125.000,00. Il gettito dell'addizionale all'Irpef per l'anno 2016 è stato stimato sulla		

	base del gettito attribuito per gli anni precedenti e sulla scorta dei dati presenti sul sito del Ministero dell'Interno, portale del federalismo fiscale.
--	--

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	2.025,00		
Gettito previsto nel triennio	2018	2018	2020
	2.025,00	2.025,00	2.025,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Non sono state introdotte modifiche legislative rispetto al 2015		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria il DDL di stabilità 2017 ha sospeso l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della TARI.</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
.....	<i>Per l'anno 2017 l'Ente ha stabilito di confermare l'applicazione di tale imposta che è stata resa facoltativa, in alternativa ad un apposito canone di occupazione di suolo pubblico, D.Lgs. 446/97. Per le Fiere ed i Mercatini che si svolgono sul nostro territorio, vengono stabilite delle tariffe differenziate. La previsione di entrata è di €. 2.025,00. La TOSAP Permanente viene versata dai contribuenti entro le scadenze regolamentari e la temporanea viene applicata per i ponteggi edilizi posti sulla pubblica via e per il commercio ambulante; l'incasso viene effettuato tramite tesoreria comunale. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma del D.Lgs. 507/93, rimangono invariate.</i>		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	725,00		
Gettito previsto nel triennio	2018	2018	2020
	2000,00	1.500,00	1.500,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Per contenere il livello complessivo della pressione tributaria il DDL di stabilità 2017 ha sospeso l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della TARI.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti
.....	Il servizio è stato esternalizzato in concessione alla ditta ICA di Roma. Sono confermate le tariffe inerenti la pubblicità e le pubbliche affissioni già in vigore per l'anno 2015. La previsione di entrata ammonta a € 725,00 Le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni (D.Lgs. 507/93 e s.m.i.) rimangono invariate.

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Sono previsti euro 11.000,00 relativi al recupero di evasione tributaria. Nel corso dell'esercizio finanziario 2018/2020 sarà riquantificato il gettito ed adeguato il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità secondo criteri utilizzati in sede di predisposizione del Bilancio.

Fondo di solidarietà comunale

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'Interno, Finanza Locale

Proventi sanzioni codice della strada

Non sono previsti in Bilancio proventi per sanzioni per violazione del codice della strada sia per la violazione di altri regolamenti comunali.

Altre entrate di particolare rilevanza

I servizi pubblici a domanda individuale esistenti nel Comune le cui entrate e le cui spese sono previste nel Bilancio di Previsione 2018 sono i seguenti:

- servizio trasporto scolastico;

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2019-2020 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione da effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Si evidenzia che l'applicazione, nel primo esercizio, del criterio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputate all'esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, ha comportato l'abbandono del criterio della spesa storica.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO				
		2016	2017	2018	2019	2020
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	95%
	Non sperimentatori	55%				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	75%	85%	95%

L'ente non si è avvalso di tale facoltà.

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:

DESCRIZIONE ²	FCDE	Motivazione
Tassa rifiuti	SI	la media delle riscossioni è pari al 96,19%
Proventi recupero evasione tributaria ICI/IMU	SI	la media delle riscossioni è pari al 126,07%
Trasporto scolastico	SI	la media delle riscossioni è pari al 94,30%
Fitti reali	SI	la media delle riscossioni è pari al 96,22%

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o **metodo A:** media rapporti annui calcolato sugli anni 2012/2016 con valutazione incassi competenza e residui anni 2012/2014 e incassi competenza 2015/2016 e incassi residui 2016/2017;

Nella scheda seguente è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2018	75%	€ 6060,37	€ 4545,28	€ 4546,00
2019	85%	€ 5855,17	€ 4976,91	€ 4977,00
2020	95%	€ 5855,17	€ 5562,42	€ 5563,00

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti **accantonamenti per passività potenziali:**
Indennità di fine mandato sindaco

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2018-2020 sono previsti un totale di €. 614.000,00 di investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Programma triennale OO.PP	431.907,00		
Altre spese in conto capitale	90.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE SPESE TIT. II - III			
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2015 E PREC.	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	521.907,00	12.000,00	12.000,00
di cui			
Tit. 2.04.06	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Alienazioni	36.000,00		
Contributi da altre A.P.	428.223,00		
Proventi permessi di costruire e assimilati	57.684,00	12.000,00	12.000,00
Altre entrate Tit. IV e V			
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti ad investimenti			
FPV di entrata parte capitale			
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV - V PER FINANZIAMENTO INV.			
MUTUI TIT. VI			
TOTALE	521.907,00	3.000,00	3.000,00

Per il triennio, 2018/2020 al titolo 6 non sono previsti nuove assunzioni di mutui o prestiti per il finanziamento delle spese in conto capitale.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Spese di personale

Il personale è stato trasferito all'Unione Terre di Malaspina.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il dettaglio degli organismi partecipati è trattato all'interno del DUP, allegato al Bilancio 2018.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Con le nuove regole contabili e le novità normative le partite di giro hanno evidenziato un notevole incremento dovuto a:

- nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015 prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Lo stanziamento per lo "split payment" inserito nelle partite di giro ammonta ad euro 80.000,00;

Equilibri di bilancio – patto stabilità

Si allegano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012 sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla Legge n. 164/2016

Ponte Nizza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Daniele Bellomo